

Codice A1816A

D.D. 25 gennaio 2017, n. 216

Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 - Progetto in parziale sanatoria e variante del parere autorizzativo contenuto nel Provvedimento Unico n. 1325 del 05/05/2014 della provincia di Cuneo, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 - Nuovo impianto Idroelettrico alimentato dai canali Ronchi, Miglia e della Ripa - Comune: Cuneo - Loc. Ronchi - Istante: Goletto Mauro (omissis).

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 s.m.i.;

VISTA la legge regionale 26/04/2000, n. 44 art. 63;

VISTA la legge regionale 08/07/2008, n. 23;

VISTA la Circolare PGR n. 4 AMD del 03/04/2012;

PRESO ATTO che, per gli effetti della L.R. 23 del 02/10/2015, la richiesta di autorizzazione è stata trasferita per competenza alla Regione Piemonte, a far data dal 01/01/2016, e che pertanto da tale data la Regione Piemonte è l'Ente competente ad emettere l'autorizzazione di cui alla L.r. 45/89;

VISTA la richiesta della Provincia di Cuneo – Ufficio Energia, per un parere alla variante delle opere di progetto autorizzate con Provvedimento Unico, ai sensi del D. Lgs. 387/2003, della Provincia di Cuneo N°1325 del 05/05/2014, pervenuta in data 11/03/2016 prot.11579;

CONSIDERATO che nella determina autorizzativa dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo n.1325 del 05/05/2016 erano contenute una serie di prescrizioni obbligatorie e vincolanti, indicate nel parere autorizzativo ai sensi della L.R. 45/1989, che è parte integrante della determina citata, alcune delle quali prevedevano, tra l'altro, prima dell'inizio dei lavori l'effettuazione di verifiche di stabilità su sezioni realistiche e la comunicazione della data di inizio lavori;

VISTO il sopralluogo effettuato dai funzionari tecnici della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo – in data 12/04/2016 ed il relativo verbale, in cui si constatava che i lavori in variante risultavano in fase di avanzata realizzazione;

CONSIDERATO che ai sensi della LR 45/89 e s.m.i. la variante in esame, si configura come una parziale sanatoria in quanto le opere di trasformazione/modificazione d'uso del suolo chieste in variante risultano già almeno in parte realizzate, nonchè, da verifiche di archivio, non risultano ottemperate le prescrizioni citate al punto precedente (obbligatorie e vincolanti);

VISTO il parere prot. 17242 del 14/04/2016 dell'Ufficio Scrivente, secondo il quale risultava necessario che venisse irrogata la dovuta sanzione amministrativa per violazione della LR 45/89 e solo successivamente poteva essere rilasciato un parere in sanatoria;

VISO il Procedimento Verbale del Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Cuneo, ricevuto in data 18/05/2016, prot. 22303, con cui si rilevavano *“modificazioni d'uso del suolo soggetto a vincolo idrogeologico in difformità dall'autorizzazione”* e veniva irrogata all'istante una sanzione di **€ 300,00**

VISTA la determina di sospensione lavori n. 1676 del 06/07/2016, con cui si richiedeva inoltre, una serie di integrazioni del progetto già allegato all'istanza (di cui si dava atto);

CONSIDERATO che nella medesima determina n. 1676/2016, veniva dato atto del pagamento della sanzione amministrativa irrogata dal Corpo Forestale dello Stato, ai sensi della L.R. 45/1989;

VISTA la documentazione progettuale integrativa pervenuta in data 11/01/2017, prot. 1046;

PRESO ATTO del verbale interno al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, del 19/01/2017, relativo all'istruttoria delle modificazioni/trasformazioni del suolo, ai sensi della L.R. 45/1989, risulta favorevole con prescrizioni;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli art. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare in sanatoria e variante, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 45/1989, le modificazioni/trasformazioni del suolo, sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici, proposte dal sig. Goletto Mauro (omissis), necessarie per un **progetto in parziale sanatoria e variante del parere autorizzativo contenuto nel Provvedimento Unico della Provincia di Cuneo (D.Lgs 387/2003) n°1325 del 05/05/2014, finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico alimentato dai canali Ronchi, Miglia e della Ripa, in località Ronchi, del comune di Cuneo**, sui terreni iscritti al N.C.T. del Comune di Cuneo al Fg. **109**, mappali **3-7-8-25**, su una superficie di circa **2.000 mq.**, di cui circa **1.600 mq. boscati**, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che verrà conservato agli atti, con l'aggiunta delle seguenti **prescrizioni**:

- 1. dovrà essere rispettato quanto indicato nel progetto, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere di consolidamento e stabilizzazione previste nella relazione integrativa 2016: “verifiche di stabilità del pendio e descrizione delle opere di consolidamento”;**
- 2. la fascia di cantiere e l'eliminazione della vegetazione dovranno essere contenute nel minimo indispensabile, in modo tale da non arrecare potenziale instabilità ai versanti su cui si va ad operare ed alle strutture esistenti. In ogni caso dovrà essere prontamente risistemata tutta la fascia soggetta a modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo con un inerbimento (con il supporto dell'uso di reti in fibra naturale o altra tecnica come l'idrosemina), integrato con la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone ad alta capacità di radicamento, entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra. Tali lavori dovranno comunque essere integrati con la realizzazione delle opere di ingegneria naturalistica, come descritte in progetto;**
- 3. gli interventi indicati nel punto precedente dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa e l'apparato vegetativo non risulteranno pienamente affermati;**

4. nelle zone maggiormente acclivi gli scavi dovranno essere eseguiti con mezzi tipo mini-escavatori e/o ragno, in modo tale da assicurare la stabilità degli scavi riducendo così al minimo (evitando riporti laterali) la fascia di cantiere;
5. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;
6. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il loro deflusso incontrollato sul versante;
7. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, prevedendone adeguate azioni antierosive, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc); le terre e rocce da scavo dovranno essere gestite secondo i disposti della normativa vigente;
8. per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere dovranno essere previste opere al termine dei lavori di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
9. il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie (quali pulizie dei fossi) e straordinarie qualora se ne verificasse la necessità;
10. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto e delle integrazioni presentate rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente autorizzazione e per quanto non espresso le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
11. dovrà essere data comunicazione dell'inizio dei lavori al Settore Scrivente e al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Cuneo;
12. al termine dei lavori dovrà essere prodotta un'apposita istanza di scauzionamento al Settore Scrivente (come da modello sul sito della Regione Piemonte), con allegata relazione di fine lavori, nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato con il progetto agli atti e le prescrizioni dettate, contenente il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;
13. i lavori dovranno terminare entro 24 mesi a far data dalla Determinazione di Autorizzazione.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004.

Si precisa che il presente parere ha valutato, così come previsto della LR 45/1989, la compatibilità ambientale tra "l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti l'intervento in progetto".

Ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della L.r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i. è a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio, detta compensazione dovrà essere effettuata secondo il progetto di miglioramento boschivo e/o di un nuovo impianto boschivo.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni/trasformazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula da eventuali problematiche relative alla corretta funzionalità delle opere, dall'esecuzione delle

manutenzioni ordinarie e straordinarie delle stesse nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

La ditta è esonerata dal versamento della cauzione avendo già effettuato un versamento tramite bonifico bancario per il deposito cauzionale di € 1.000.00, a favore della Provincia di Cuneo, a seguito del provvedimento di Autorizzazione Unica n°1325 del 05/05/2014 (ricevuta prot. n.48798 del 19/05/2014). Lo stesso versamento relativo alla cauzione, risulta impegnato tramite una Determina Dirigenziale, dalla Provincia di Cuneo, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 45/1989, n. 1581 del 22/05/2014.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

E' inoltre possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. La presente Determinazione Dirigenziale è inoltre soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio Pulzoni